

COMUNE DI GALBIATE

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 1° agosto 2011

INDICE

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - DEFINIZIONI

ART. 3 - PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI

ART. 4 - LIMITI DI SPESA

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

ART. 6 - CONTROLLI DEL REVISORE DEI CONTI E DELLA CORTE DEI CONTI

ART. 7 - ESCLUSIONI

ART. 8 - PUBBLICITA’ ED EFFICACIA

ART. 9 - ESTENSIONE ALLE SOCIETÀ IN HOUSE

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i limiti e le modalità per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, di natura occasionale, o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale di natura temporanea e altamente qualificata, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni, in conformità di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del D.Lgs. n. 165/2001 e successive integrazioni e modificazioni, dall'art. 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, dall'art. 3, commi 54, 55, 56 e 57, della legge n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46 e 47 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, nonché dagli artt. 21, comma 2, e 22, comma 2, della legge n. 69/2009.

2. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali fissati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 20/12/2010, esecutiva.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- per contratti di collaborazione autonoma, di natura coordinata e continuativa, le prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del Committente. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile competente. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare il Comune all'esterno. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal Responsabile competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.
- per contratti di collaborazione autonoma di natura occasionale le prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

2. In particolare gli incarichi di collaborazione di natura occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) "incarico di ricerca" che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;

c) "incarico di consulenza", che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.

3. Tali incarichi devono essere espletati senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del committente. Tali incarichi non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del committente.

4. Non è consentito conferire incarichi, sia nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, che di prestazione occasionale, al personale già alle dipendenze dell'Amministrazione.

5. L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune; tuttavia non si può conferire incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze, siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune committente rispetto alla prestazione da svolgere.

6. Il presente Regolamento disciplina anche le procedure per l'affidamento delle collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità (art. 110, comma 6, del D:Lgs. 267/2000).

ART. 3 - PRESUPPOSTI DI LEGITTIMITA' PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI

1. Il Comune svolge i propri compiti privilegiando la valorizzazione della professionalità del personale dipendente.

2. Gli incarichi di cui al presente capo vengono conferiti nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, professionalità, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte con il personale dipendente.

3. Gli incarichi possono essere conferiti, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità, evidenziati analiticamente nell'atto di conferimento:

a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle attività istituzionali attribuite all'Ente dalla legge o previste dal Programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.b), a norma di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come sostituito dagli artt. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008. La deliberazione di approvazione del Programma costituisce allegato al bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale, secondo le disposizioni degli artt. 165, comma 7, 170, comma 3, e 171, comma 3, del sopra citato D.Lgs. n. 267/2000.

b) verifica dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione del Comune delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero preliminare accertata impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) le prestazioni deve essere di natura temporanea e altamente qualificate nel rispetto dei criteri fissati dalla legge; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/1999 ovvero lauree specialistiche ovvero lauree di primo livello conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario con master universitario ed, eventualmente, particolari abilitazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi. Si prescinde dal requisito della particolare specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento e la certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 276/2003, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentata curricula;

d) preventiva determinazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

e) stretta correlazione dell'importo del compenso alla professionalità richiesta e all'effettiva utilità che può derivare al Comune dalla esecuzione della prestazione;

f) conferimento degli incarichi mediante procedure comparative. Da essa si può prescindere solo in circostanze particolari, quali la diserzione della procedura concorsuale, l'unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo e l'assoluta urgenza determinata dall'imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale.

4. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Responsabile dell'Area che ha stipulato i contratti e determina responsabilità amministrativa per il Responsabile di Area che ha stipulato i contratti.

ART. 4 - LIMITI DI SPESA

1. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi cui al presente Regolamento è fissato annualmente nel bilancio di previsione, ai sensi dell' art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come sostituito dall' art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

ART. 5 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1. Gli incarichi vengono conferiti dal Responsabile dell'Area interessata per le prestazioni rientranti nella sua competenza, previa verifica dei presupposti di cui all'art. 3 del presente Regolamento e nel rispetto dei limiti di spesa fissati nel bilancio di previsione, nonché delle risorse assegnate a tal fine.

2. Il Responsabile dell'Area predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare sul sito internet del Comune e all'Albo Pretorio e attraverso altri mezzi di comunicazione ritenuti opportuni per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

a) i titoli, i requisiti professionali, di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico finanziaria e le esperienze richieste per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;

b) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;

c) la descrizione dell'incarico da conferire;

d) i criteri di scelta del candidato (per le collaborazioni riguardanti determinate attività o progetti l'avviso potrà prevedere anche colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione);

e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);

f) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlata alla professionalità richiesta e al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con l'incarico;

g) la misura del compenso offerto se predeterminabile;

h) l'avvertenza che l'incarico è subordinato alla copertura finanziaria della relativa spesa;

i) l'informativa sul trattamento dei dati personali;

l) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

3. Non possono essere incaricati dal Comune soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

4. Ove si tratti di incarichi da conferire a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, per la fattispecie delle prestazioni occasionali, dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001

5. La proposta di candidatura, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà contenere la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed

economico finanziaria richiesti dall'avviso di selezione e di accettazione delle clausole contrattuali riportate dall'avviso medesimo e dovrà essere corredata dal curriculum professionale che evidenzii il possesso della particolare competenza richiesta per lo svolgimento dell'incarico maturata per gli studi svolti e l'esperienza acquisita.

6. Tenendo conto delle proposte di candidature pervenute, il Responsabile di Area, con l'eventuale ausilio di una commissione d'esperti, procede alla selezione dei soggetti esterni ai quali conferire incarichi professionali, valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche anche secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
- c) precedenti esperienze documentate relative a progetti e attività di contenuto analogo a quello richiesto;
- d) eventuale riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
- e) eventuale ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto;
- f) altri parametri ritenuti opportuni e pertinenti in ragione della specifica tipologia di incarico da affidare.

7. Gli incarichi possono essere conferiti *intuitu personae*, senza l'esperimento di procedure comparative, con particolare riferimento alla motivazione e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) in caso di diserzione della procedura concorsuale;
- b) in caso di assoluta urgenza, determinata dall'imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili al Comune;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura tecnica, editoriale, artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;

8. Il Responsabile dell'Area competente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono disciplinati gli elementi essenziali, quali la durata, il luogo, l'oggetto, la decorrenza, i rapporti tra committente e contraente, il compenso pattuito, le modalità specifiche di realizzazione delle prestazioni e di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 9. Nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono inserite inoltre specifiche clausole inerenti l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

9. Il Comune è tenuto a mettere a disposizione dell'incaricato tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione

10. L'incarico è svolto con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.

11. Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.

12. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.

13. L'incaricato non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o istruttorie, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.

14. In nessun caso all'incaricato potranno essere conferiti poteri di rappresentanza dell'Ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.

15. All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. n. 196/2003.

16. L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico, e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.

17. Il Responsabile di Area verifica il corretto svolgimento dell'incarico nelle diverse fasi realizzative in relazione ai risultati attesi e ne verifica la rispondenza agli obiettivi assegnati, impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.

18. Il compenso è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente ed è liquidato nei termini previsti dal disciplinare, previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo da parte del Responsabile del Servizio competente.

19. Per esigenze sopravvenute o per ragioni eccezionali, non imputabili all'incaricato, entrambe attestate dal Responsabile di Area, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

20. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando altresì il compenso nella misura massima del 20% dell'importo inizialmente determinato nell'avviso.

21. Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'Ente il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte del Comune.

22. Il contratto può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni.

23. È ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.

24. In caso di conferimento di più incarichi nel medesimo anno allo stesso soggetto che superino il limite massimo, in applicazione delle disposizioni previste dall'art. 21, comma 2, della legge n. 69/2009, il Comune deve dare adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito.

25. I provvedimenti di incarico devono essere corredati dalla valutazione del Revisore dei Conti prima di essere trasmessi all'Area Economico-Finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa, ovvero, contenere l'attestazione del Responsabile interessato all'incarico *“che si tratta di incarico non rientrante fra quelli esclusi dalla valutazione dell'organo di revisione di cui all'art 6 del presente regolamento.”*.

ART. 6 - CONTROLLI DEL REVISORE DEI CONTI E DELLA CORTE DEI CONTI

2. Gli atti di spesa di importo superiore a quanto previsto dalla normativa di settore (attualmente € 5.000,00) sono sottoposti al preventivo controllo del Revisore dei Conti, nonché trasmessi per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.

2. Si intende quale compenso dell'incarico il corrispettivo netto, senza quindi comprendervi l'importo per IVA e contributi previdenziali.

ART. 7 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'Ente;
- b) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal Codice degli appalti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture;
- c) le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell'Ente, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- d) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
- e) gli incarichi di docenza;
- f) gli incarichi conferiti ex art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica);
- g) gli incarichi a notai per rogiti e attività correlate;
- h) le prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
- i) le prestazioni dei membri di commissioni e organi istituzionali.

ART. 8 - PUBBLICITA' ED EFFICACIA

1. I provvedimenti di conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'Ente per un periodo di quindici giorni, all'Albo Pretorio dell'Ente e attraverso altri mezzi ritenuti opportuni, a cura del Responsabile dell'Area che ha conferito l'incarico, con l'indicazione per ciascun incarico del soggetto incaricato, dell'oggetto dell'incarico, delle ragioni del conferimento, della durata e del compenso attribuito.

2. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi in oggetto costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile dell'Area preposto.

3. Gli elenchi dei collaboratori esterni e dei soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti, sono trasmessi con la cadenza prevista dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante l'Anagrafe delle prestazioni istituita dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni.

4. In virtù di quanto disposto dall'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i contratti relativi a rapporti di consulenza con l'Ente sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

ART. 9 - ESTENSIONE ALLE SOCIETÀ IN HOUSE

1. Le società in house sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi fissati in materia di affidamento di incarichi di consulenza dalla legislazione vigente propria degli enti cui appartengono.

2. L'attività di controllo del Comune su tali società sarà espletata mediante richiesta di comunicazione dei criteri per il conferimento degli incarichi, nonché degli incarichi di volta in volta conferiti, con specificazione della tipologia, delle motivazioni e del corrispettivo dovuto.

ART. 10 - DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO E DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
2. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione in materia.
3. Il presente Regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito della pubblica Amministrazione.
4. Ai sensi dell'art. 68 dello Statuto comunale il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. Il Regolamento sarà oggetto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e sarà accessibile a chiunque intende consultarlo
5. Le presenti disposizioni regolamentari sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro trenta giorni dalla loro adozione.